

## IL LAVORATORE PUO' RECARSI DAL MEDICO DURANTE LE FASCE ORARIE?

Mi viene esposta la seguente situazione.

Un dipendente delle Poste, dopo un periodo di infortunio, passava al trattamento di malattia. Nel corso di tale ultimo periodo si recava al di fuori delle fasce di reperibilità dal Suo medico curante intorno alle ore 17.00, orario nel corso del quale il predetto medico non riceve.

Viene sanzionato dalle Poste con la trattenuta della retribuzione per tutto il periodo di malattia (8 giorni) e con sanzione disciplinare consistente nel richiamo scritto.

La normativa che regola la questione è costituita dal D.L. 12.9.1983 n. 463 art. 5 che al comma 14 così stabilisce:

*“Qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.*

In proposito la Corte Costituzionale con sentenza del 26.1.1988 ha ritenuto necessario prima della ulteriore trattenuta della metà lo svolgimento di un'ulteriore visita.

Per quanto riguarda il caso in esame, è necessario verificare:

- 1) se le Poste potevano sanzionare disciplinatamente tale fatto;
- 2) se le Poste potevano effettuare la trattenuta.

Il tema da affrontare è principalmente quello di capire se la visita medica da Lei effettuata costituisce un giustificato motivo di assenza dalla visita di controllo.

In merito al punto 1) possibilità di irrogare per l'assenza sanzione disciplinare, tale possibilità sussiste ove il contratto collettivo lo preveda.

L'art. 40 del CCNL Poste Italiane prevede al comma 8 che: *“Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, il lavoratore che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prescrizioni od accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi è tenuto a darne preventiva comunicazione alla società”.*

Il successivo comma 9, prevede che *“il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopraindicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare”.*

Ciò significa che le Poste sono in grado sulla base del contratto di irrogare sanzione disciplinare.

L'unico e più importante aspetto che resta da esaminare è dato dalla sussistenza o meno di un giustificato motivo di assenza nella visita medica da effettuata durante l'orario di reperibilità.

In linea di massima la visita medica può costituire giustificato motivo di assenza, qualora ne venga provata l'indifferibilità in altro orario.

In tal senso, il lavoratore potrebbe ottenere ragione qualora il Suo medico attesti che lui si trovava in studio per altri motivi e di fronte alla Sua telefonata, constatata la serietà del caso, Lo ha invitato a recarsi immediatamente da lui.

Resterebbe comunque il problema della mancata comunicazione preventiva al datore di lavoro, che solo una dimostrata grande urgenza potrebbe risolversi a Suo favore.

Non impossibile, ma molto problematico appare a mio avviso l'avvio di una causa con conseguenti oneri e spese.

Consiglio di procedere, solo di fronte a documentazione del medico curante che attesti quanto da me evidenziato.